R.G. n. 167/2014

TRIBUNALE DI PAOLA
Sezione civile
Udienza del 28.03.2017
G.M. dott.ssa Marta Sodano

È presente per parte appellante, [redacted] per delega orale dell'[redacted] la quale nel riportarsi a tutti i propri atti e scritti difensivi, impugnando e contestando quelli avversi, insiste preliminarmente nell'ammissione dei mezzi istruttori articolati in atti previa rimessione della causa sul ruolo e nel merito nell'accoglimento delle conclusioni di cui in atti da intendersi integralmente riportate nel presente verbale. Chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. È, altresì, presente per l'appellata, l'Avv. [redacted] per delega orale dell'Avv. Antonio Cavallo, la quale precisa come in atti; si oppone alle richieste istruttorie riformulate dall'appellante per tutti i motivi meglio argomentati in comparsa e in particolare si oppone alla richiesta di nuova CTU e alla produzione documentale relativa alla RNN del 9.04.2013 e della Tac del 21.05.2013 poiché tardive ed ininfluenti. Conclude quindi per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese. È infine presente ai fini della pratica forense la Dott.ssa [redacted]

Il Giudice

invita le parti a precisare le conclusioni e, letti gli artt. 351 e 281*sexies* cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa -durante la quale i difensori illustrano le ragioni poste a fondamento delle conclusioni alle quali si riportano- decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Paola, in persona del G.M., Dr.ssa Marta Sodano, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 352 e 281*sexies* cod. proc. civ., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 167/2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto APPELLO AL GIUDICE DI PACE DI AMANTEA, pendente

TRA

[redacted] giusta procura a margine dell'atto di appello;

APPELLANTI

E

[redacted]

APPELLATO CONTUMACE

E

[redacted]

APPELLATO CONTUMACE

NONCHE'

UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Bologna alla Via Stalingrado, n. 45, elettivamente domiciliata in Paola, al C.so Roma n. 3 presso lo studio dell'Avv. Antonio Cavallo che la rapp.ta e dif. giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;

APPELLATA

Firmato Da: DI PRINCIPE GIUSEPPINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 7a806 - Firmato Da: SODANO MARTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 117a00

CONCLUSIONI

All'udienza del 28.03.2017 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281*sexies* cod. proc. civ., essendo tale disposizione applicabile anche alle cause pendenti in grado di appello innanzi al Tribunale in composizione monocratica (cfr, Cass., 13.3.2009, n. 6205), come ora statuito, altresì, dall'art. 351 c.p.c.

1. Questioni preliminari.

In via preliminare si dà atto che lo scrivente magistrato è subentrato al precedente titolare del ruolo in data 21.11.2015.

Sempre in via preliminare, poi, si dà atto che la presente sentenza è redatta ex artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione.

In via preliminare, questo giudicante non ritiene di revocare la precedente ordinanza emessa in data 7.07.2016 con la quale ha rigettato le istanze istruttorie e rinviato all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Peraltro, il Tribunale non ritiene neppure di dover concedere i termini di cui all'art. 190 c.p.c., posto che l'appellante era perfettamente consapevole che la causa sarebbe stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e che codesto giudicante ha concesso termine per il deposito di note sino a dieci giorni prima dell'odierna udienza, note che non risultano assolutamente depositate.

In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità nonché di nullità dell'atto di appello proposta dalla Compagnia assicuratrice Fondiaria sai s.p.a., secondo la quale la fusione per incorporazione darebbe luogo all'estinzione della società incorporata con effetti equivalenti a quelli di una successione *mortis causa*. Invero, a seguito della riforma del diritto societario e degli artt.. 2504 e 2504 bis c.c., la fusione per incorporazione non dà luogo ad un fenomeno estintivo, bensì soltanto ad una vicenda evolutivo – modificativa dello stesso soggetto giuridico che conserva la propria identità seppur in un nuovo assetto organizzativo. Ne deriva che la fusione di Aviva Assicurazioni con la Fondiaria Sai s.p.a. ha comportato non l'estinzione di Aviva ma soltanto una modificazione del soggetto giuridico incorporato da Fondiaria Sai; in ogni caso, la costituzione della compagnia ha sanato ogni difetto di *vocatio in ius* onde alcuna nullità può essere invocata.

Ancora in via preliminare, la compagnia assicuratrice ha eccepito l'inammissibilità dell'atto di appello in forza dell'art. 348 bis c.p.c. introdotto dal D.L. n. 83/2012 convertito in legge n. 134/2012. La norma, come è noto, ha previsto il cd. filtro in appello e che trova applicazione allorché l'appello non abbia alcuna ragionevole probabilità di essere accolto, volendo con tale espressione il legislatore riferirsi sia ai casi in cui esso sia tale per manifesta infondatezza nel merito sia ai casi in cui esso sia manifestamente infondato per una qualsiasi ragione di rito (Cfr. Cass. 17.04.2014, n. 8940).

Per vero, l'eccezione non può essere accolta. La giurisprudenza, infatti, ha evidenziato come la norma di cui all'art. 348 bis c.p.c. debba essere interpretata in maniera restrittiva, applicandosi unicamente ai casi in cui l'appello proposto si riveli pretestuoso o manifestamente dilatorio.

Del pari, la Fondiaria sai s.p.a. ha eccepito la violazione dell'art. 342 c.p.c. come modificato dal D.L. n. 83/2012 convertito in legge n. 134/2012. In particolare, la compagnia assicuratrice appellata evidenzia come parte appellante non indichi precisamente i capi della decisione da impugnare né le modifiche che si intendono apportare al provvedimento giurisdizionale di primo grado. L'eccezione è infondata e deve essere rigettata per quanto di ragione. Come evidenziato di recente dalla Suprema Corte di Cassazione, *il nuovo testo normativo di cui all'art. 342 c.p.c. non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, si da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata; sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un*

Firmato Da: DI PRINCIPE GIUSEPPINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 7a806 - Firmato Da: SODANO MARTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 117a00

ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice (Cfr. Cass. 22.02.2017, n. 4541). Orbene nel caso di specie è chiaro che l'appello proposto da [redacted] abbia ad oggetto il riconoscimento del *quantum* liquidato dal giudice di pace sia con riferimento ai danni riportati dallo scooter e fatti valere da [redacted] sia con riguardo alle lesioni patite da [redacted] e liquidate in € 7.709,51.

Ancora in via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di [redacted], i quali pur evocati ritualmente in giudizio, non si sono costituiti.

2.Sul merito.

L'appello è infondato e deve essere rigettato per quanto di ragione.

Con riferimento ai danni riportati dal ciclomotore Aprilia 50 di proprietà di [redacted], parte appellante denuncia l'error in iudicando commesso dal giudice di pace di Amantea nella parte in cui avrebbe ritenuto antieconomica la riparazione del motoveicolo, non riconoscendo alcun valore ai fini probatori al preventivo prodotto nel quale l'importo di spesa era pari a € 1.148,00. In proposito, è vero che il preventivo di spesa prodotto dalla parte può avere efficacia probatoria se confermato dal suo autore, ma è altresì vero che nel caso in cui un veicolo coinvolto in un sinistro stradale abbia riportato danni la cui riparazione, dato il valore di mercato del veicolo stesso, risulterebbe antieconomica, la liquidazione del risarcimento va effettuata tenendo conto del suddetto valore di mercato, maggiorato delle spese di demolizione del relitto e di quelle di immatricolazione di una nuovo veicolo, detratto il valore presumibile del relitto stesso. Nel caso di specie, il motociclo è stato immatricolato nel 2003, mentre il sinistro si è verificato il 9.08.2010, ossia a distanza di sette anni, elementi che depongono in maniera univoca per la antieconomicità della riparazione rispetto al ristoro del valore di mercato del ciclomotore al momento del sinistro. A tale proposito, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che, a norma dell'art. 2058 c.c., comma 2, il giudice, allorché sia richiesto il risarcimento in forma specifica può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore. Si ha eccessiva onerosità, ai sensi della citata norma, quando il sacrificio economico necessario per il risarcimento in forma specifica, in qualsiasi dei modi prospettabili (incluse, quindi, le riparazioni effettuate direttamente dal danneggiante o la corresponsione delle somme al danneggiato per effettuare dette riparazioni), superi in misura appunto eccessiva, date le circostanze del caso, il valore da corrispondere in base al risarcimento per equivalente. Ne consegue che, in caso di domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, se la somma di denaro necessaria per effettuare la riparazione dei danni supera notevolmente il valore di mercato del veicolo da una parte essa risulta eccessivamente onerosa per il debitore danneggiante e dall'altra finisce per costituire una lucupletazione per il danneggiato. Ne consegue che in caso di notevole differenza tra il valore commerciale del veicolo incidentato ed il costo richiesto delle riparazioni necessarie il giudice può, in luogo di quest'ultimo, condannare il danneggiante (ed in caso di azione diretta L. n. 990 del 1969, ex art. 18, l'assicuratore), al risarcimento del danno per equivalente (Cass. 2402/1998; 15197/2004; 21012/2010; 259/2013). Tale risarcimento, tenuto conto appunto del tempo di immatricolazione del ciclomotore, è stato congruamente stimato dal giudice di pace in € 600,00, somma questa già corrisposta dalla compagnia assicuratrice.

Con riguardo alle lesioni riportate dalla conducente il motociclo, [redacted] l'appellante ne contesta il quantum riconosciuto dal giudice di pace, laddove questi ha fatto proprie le conclusioni della CTU medico-legale. Parte appellante si duole, in particolare del fatto che nella motivazione della sentenza il giudice di prime cure non abbia fatto riferimento alle osservazioni formulate alla CTU sia nelle note conclusionali che all'interno del verbale di udienza. Invero, il motivo deve essere disatteso.

La giurisprudenza, infatti, evidenzia come non solo sia ben possibile la motivazione per *relationem*, ma altresì che *nella valutazione dei risultati delle consulenze tecniche il giudice ha piena autonomia e, nel caso vi aderisca, è sufficiente che indichi le fonti del proprio convincimento (mediante, appunto, il richiamo alle conclusioni del Ctu), senza che occorra una diffusa motivazione, il che comporta che gli eventuali argomenti contrari, pur se oggetto di specifiche perizie di parte, si considerano implicitamente disattesi* (Cfr. Corte dei Conti 6.07.2006, n. 275). Né può essere preso in considerazione gli ulteriori referti prodotti da parte appellante

Firmato Da: DI PRINCIPE GIUSEPPINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 7a806 - Firmato Da: SODANO MARTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 117a00

del 21.05.2013 e del 9.04.2013 in quanto si tratta di documenti nuovi – non presenti nel fascicolo di primo grado - e come tali inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Con ulteriore motivo di gravame, parte appellante denuncia l'error in iudicando compiuto dal giudice di prime cure nella parte in cui non ha riconosciuto, nella liquidazione del danno non patrimoniale, la componente del danno morale.
Il motivo è infondato per quanto di ragione.
Come chiarito dalla Suprema Corte (v. Cass. 12.9.2011 n. 18641), *"in tema di liquidazione del danno, la fattispecie del danno morale, da intendersi come "voce" integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, trova rinnovata espressione in recenti interventi normativi (e, segnatamente, nel d.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 e nel d.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181), che distinguono, concettualmente, ancor prima che giuridicamente, tra la "voce" di danno cd. biologico, da un canto, e la "voce" di danno morale, dall'altro, con la conseguenza che di siffatta distinzione, in quanto recata da fonte abilitata a produrre diritto, il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione del danno non patrimoniale* (Cfr. Trib. Grosseto, 10.10.2016, n. 774). Tanto premesso, ai fini del riconoscimento del danno morale e della cd. personalizzazione, sarebbe stato necessario che l'appellante [redacted] avesse allegato e provato peculiari situazioni che avessero reso per lei il danno più grave di quanto non sarebbe stato, a parità di lesioni, per altra persona della sua medesima età.
Poiché alcuna prova in merito è stata offerta, anche sotto tale profilo la decisione del giudice di prossimità deve essere condivisa.
3.Sulle spese di lite.
Nei rapporti tra gli appellanti e la Fondiaria sai Ass.ni s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
Nulla sulle spese del presente grado di giudizio va invece disposto nei rapporti tra gli appellanti e i convenuti contumaci [redacted], non avendo questi spiegato alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

Il Tribunale di Paola, in persona del G.M. dott.ssa Marta Sodano, definitivamente pronunciando ai sensi degli artt. 352 e 281 sexies c.p.c., nella controversia civile iscritta al R.G. n. 167/2014 avente ad oggetto APPELLO AL GIUDICE DI PACE DI AMANTEA, pendente tra [redacted] – appellanti - [redacted] in persona del legale rappresentante p.t. – appellata – ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Rigetta l'appello:
per l'effetto:
conferma la sentenza del giudice di pace di Amantea n. 1771/13;
Condanna [redacted] al pagamento in favore di Fondiaria Sai Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente grado di giudizio che, in applicazione del D.M. n. 55/2014, si liquidano in complessivi [redacted] oltre il 15% rimborso spese generali, oltre IVA e C.P.A. se dovute come per legge.
Nulla sulle spese nei rapporti tra [redacted] i convenuti [redacted] essendo questi rimasti contumaci.
Così deciso in Paola, il 28.03.2017

Il Giudice
dott.ssa Marta Sodano

Firmato Da: DI PRINCIPE GIUSEPPINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 7a806 - Firmato Da: SODANO MARTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 117a00